

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015

Art. 2 - Disposizione transitoria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l'urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;

2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 detta all'articolo 10 bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della Regione nelle quote della società eventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali;

3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Deroghe per le funzioni di controllo
degli impianti termici

Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: "comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13".

2. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorre dal 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5";

b) al terzo periodo, le parole "1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) al quarto periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2016" sono soppresse;

d) al quinto periodo, le parole: "Fino al 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del trasferimento".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) alla lettera b), le parole: " , se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016," sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;"

4. Il comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

"5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle

quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato."

5. Al comma 6 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, le parole: "1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, come risultante dal testo in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta fermo il termine del 1° luglio 2016 quale decorrenza del subentro della Regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla Regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 giugno 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2016, n. 94

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 16 giugno 2016

Approvata in data 22 giugno 2016

Divenuta legge regionale 40/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE**- Sentenze**

SENTENZA 1 giugno 2016, n. 124

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 88/2014 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

SEGUE ALLEGATO